

**Disposizioni procedurali
della Vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale**
(del 16 novembre 2015)

La Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

decreta:

in esecuzione dell'art. 97 cpv. 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità del 25 giugno 1982¹ e degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907² e in applicazione dell'art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005:³

I. Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1 Questo decreto è applicabile:

- a) agli istituti di previdenza con sede nei Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia così come Ticino;⁴
- b) alle fondazioni ai sensi degli art. 80-89 CC (fondazioni classiche) con sede nei Cantoni di San Gallo e Turgovia così come Ticino.

Questo decreto non è applicabile agli istituti di previdenza e alle fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza della Confederazione, alle fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un Comune del Cantone di Turgovia e alle fondazioni ecclesiastiche e di famiglia.⁵

Competenza

Art. 2 La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale è l'Autorità di vigilanza.⁶ Per le fondazioni classiche⁷ sottoposte alla sua vigilanza essa è nel contempo autorità di modifica e di trasformazione. Questo vale anche per le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un'autorità comunale.

II. Compiti degli istituti di previdenza e delle fondazioni classiche
1. Trasmissione della documentazione

Regolamenti

Art. 3 L'istituto di previdenza o la fondazione classica trasmette spontaneamente all'autorità di vigilanza i regolamenti nuovi o modificati.

Rapporti

¹ RS 831.40 (LPP).

² RS 210 (CC).

³ Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.160;
- Cantone di Turgovia: 831.41.

⁴ Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.160;
- Cantone di Turgovia: 831.41.

⁵ Art. 87 CC.

⁶ Art. 61 cpv. 1 LPP.

⁷ Art. 84 cpv. 2 CC.

a) degli istituti di previdenza

Art. 4 L'istituto di previdenza trasmette spontaneamente all'autorità di vigilanza il rapporto annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

Esso trasmette:

- a) il conto annuale approvato e firmato validamente dagli aventi diritto;
- b) il rapporto di attività;
- c) il rapporto dell'ufficio di revisione;
- d) il rapporto del perito in materia di previdenza professionale sulla verifica periodica.

b) delle fondazioni classiche

Art. 5 La fondazione classica trasmette spontaneamente all'autorità di vigilanza il rapporto annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile.

Essa trasmette:

- a) il conto annuale approvato e firmato validamente dagli aventi diritto;
- b) il rapporto di attività;
- c) il rapporto dell'ufficio di revisione, qualora la fondazione non sia esonerata dall'obbligo di designare un revisore secondo l'art. 83b cpv. 2 CC.

Altra documentazione

Art. 6 L'istituto di previdenza o la fondazione classica trasmette dietro richiesta dell'autorità di vigilanza eventuale altra documentazione.

2. Doveri di informazione

Doveri di informazione nei confronti degli assicurati

Art. 7 L'istituto di previdenza:

- a) mette a disposizione dei destinatari i documenti che regolano il rapporto previdenziale nella forma più appropriata e li informa nella medesima forma circa le modifiche e le abrogazioni;
- b) informa annualmente i destinatari circa i loro diritti per quanto concerne i contributi e le prestazioni previdenziali e di libero passaggio;
- c) informa annualmente i destinatari nella forma più appropriata sull'andamento degli affari;⁸
- d) permette dietro richiesta degli interessati la consultazione dei conti annuali e del rapporto dell'ufficio di revisione.

Doveri di informazione nei confronti dell'autorità di vigilanza

Art. 8 L'istituto di previdenza o la fondazione classica informa senza indugio l'autorità di vigilanza sui fatti che hanno una conseguenza rilevante sul patrimonio, o che hanno influenza sull'attività della fondazione.

III. Compiti dell'autorità di vigilanza

Principio

Art. 9 L'autorità di vigilanza:

- a) adempie i compiti attribuiti ad essa dalla legge;⁹
- b) tiene il registro della previdenza professionale;¹⁰
- c) adotta le disposizioni necessarie per l'esercizio dei propri compiti.¹¹

Visione degli atti

Art. 10 L'autorità di vigilanza esamina gli atti trasmessi.

L'esame degli atti non implica lo scarico delle responsabilità degli organi degli istituti di previdenza e delle fondazioni classiche.

Decisioni

a) Oggetti

Art. 11 L'autorità di vigilanza emana decisioni riguardanti in particolare:

- a) assunzione di vigilanza degli istituti di previdenza o delle fondazioni classiche;

⁸ Art. 65a e 86b LPP.

⁹ Art. 84 cpv. 2 CC e art. 62 LPP.

¹⁰ Art. 48 cpv. 1 LPP.

¹¹ Art. 62 cpv. 1 LPP e art. 84 e segg. CC.

- b) registrazione degli istituti di previdenza;
- c) modifica o cancellazione dal registro della previdenza professionale;
- d) modifica o adozione di nuovi statuti o altre basi legali di un istituto di previdenza o di una fondazione classica;
- e) approvazione di trasferimenti o ripartizioni di patrimonio tra istituti di previdenza;
- f) fusioni o cancellazioni di istituti di previdenza;
- g) l'approvazione dei regolamenti di liquidazione totale e parziale di istituti di previdenza.

b) Provvedimenti per eliminare i difetti accertati

Art. 12 L'autorità di vigilanza prende provvedimenti per l'eliminazione dei difetti. In particolare:

- a) impartisce istruzioni agli istituti di previdenza, alle fondazioni classiche, all'ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale;
- b) revoca organi degli istituti di previdenza o della fondazione classica e nomina amministrazioni ad interim;
- c) modifica o annulla decisioni dell'istituto di previdenza o della fondazione classica;
- d) ordina perizie;
- e) controlla l'esercizio e la contabilità presso la sede dell'istituto di previdenza o della fondazione classica;
- f) ordina esecuzioni d'ufficio;
- g) infligge multe disciplinari.

IV. Rimedi di diritto

Competenza

Art. 13 Le decisioni dell'autorità di vigilanza riguardanti la previdenza professionale possono essere impugnate.¹²

L'autorità giudiziaria cantonale competente¹³ giudica le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza riguardanti le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone di San Gallo è possibile presentare ricorso al Dipartimento delle finanze del Cantone San Gallo, per le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone di Turgovia è possibile presentare ricorso al Dipartimento delle finanze e della socialità del Cantone Turgovia, per le fondazioni classiche aventi sede nel Cantone Ticino è possibile presentare ricorso al Tribunale d'appello a Lugano.

V. Disposizioni finali

Abrogazione del diritto vigente

Art. 14 Le disposizioni procedurali riguardanti la Vigilanza sulle istituzioni di previdenza e sulle fondazioni del 26 novembre 2010 sono abrogate a partire dal 16 novembre 2015.

Entrata in vigore

Art. 15 Queste disposizioni entrano in vigore il 17 novembre 2015.

Queste disposizioni, conformemente all'art. 7 della Convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005,¹⁴ sono pubblicate nei Cantoni aderenti.

San Gallo, 16 novembre 2015

Commissione amministrativa della Vigilanza
sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Il Presidente della Commissione amministrativa
Landamano: Dr. iur. Daniel Fässler

¹² Art. 74 cpv. 1 LPP.

¹³ Art. 73 LPP.

¹⁴ Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.160;
- Cantone di Turgovia: 831.41.

852.165

Capo del Dipartimento dell'economia pubblica
del Cantone Appenzello Interno

Il Vice Presidente della Commissione amministrativa
Consigliere di Stato: lic. iur. Fredy Fässler
Capo del Dipartimento di sicurezza e di giustizia
del Cantone San Gallo

Pubblicate nel BU **2016**, 21.